

TI_GERICHTE 11.1995.28 vom 19. Oktober 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-10-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.28

FR: TI_GERICHTE 11.1995.28 du 19 octobre 1995

IT: TI_GERICHTE 11.1995.28 del 19 ottobre 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La lettera trasmessa dall'appellato a questa Camera il 6 giugno 1995 è irricevibile. Infatti il termine di 20 giorni per presentare le osservazioni all'appello (art. 314 CPC) era a quel tempo già manifestamente decorso.

E. 2

Le appellanti sostengono che nell'allegato di risposta il convenuto _____ non avrebbe eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale adito. In particolare, non costituirebbe valida eccezione di incompetenza l'ultima frase addotta prima delle richieste di giudizio secondo cui "abbondanzialmente si osserva che, essendo l'azione dell'art. 665 CC di natura obbligatoria, quest'ultima avrebbe dovuto essere proposta al foro di Lugano". Oltre a ciò, l'azione in esame, in quanto relativa a una servitù prediale, a loro giudizio dovrebbe comunque essere proposta avanti il giudice del luogo in cui i beni si trovano, trattandosi di un foro obbligatorio (art. 18 cpv. 3 CPC) - quindi dinanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna - così che nei confronti del convenuto avvocato _____ l'eccezione andava respinta anche per questo motivo.

E. 3

Secondo l'art. 18 CPC le azioni concernenti diritti reali immobiliari e quelle possessorie devono essere proposte avanti il giudice del luogo dove i beni si trovano (cpv. 1), ritenuto che in caso di servitù la giurisdizione territoriale è quella del fondo serviente (cpv. 3). Il fondo dell'art. 18 CPC è esclusivo, e come tale inderogabile. Occorre innanzitutto stabilire se la norma si riferisca anche alla presente fattispecie, come negato dal Pretore e sostenuto invece dalle appellanti. Con la petizione esse hanno chiesto l'iscrizione di una servitù prediale di posteggio, fondata su un contratto che conferiva loro il diritto all'iscrizione del diritto reale limitato ("Vereinbarung" del 24 novembre 1965, pt. 8, doc. 2; art. 731 cpv. 2 con rinvio all'art. 655 cpv. 1 CC). Secondo giurisprudenza, l'azione volta all'iscrizione di un diritto reale in esecuzione di un contratto ha natura personale e non reale (DTF 117 II 29; 92 I 203; 69 I 7; si veda anche Knapp, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, art. 59 n. 22). È vero che parte della dottrina è di parere contrario (cfr. riferimenti dottrinali citati nella DTF 117 II 29) ma, pur tenendone conto, la giurisprudenza del Tribunale federale non ha cambiato orientamento. Le uniche eccezioni ammesse concernono i diritti obbligatori menzionati a registro fondiario, le domande miste volte al riconoscimento del credito con contestuale richiesta di iscrizione definitiva dell'ipoteca legale e la richiesta tendente all'esclusione di un comproprietario dalla comunione dei

compropriari ai sensi dell'art. 649b CC (DTF 117 II 29 seg.; Knapp, op. cit., loc. cit.), ovvero tutti casi non realizzati nella fattispecie. Ora, la giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di stabilire che l'art. 18 CPC si applica solo alle pretese di natura reale (Rep. 1990 _____ e _____). Se ne deduce che, nel caso concreto, il Pretore di Locarno Campagna era effettivamente incompetente (per territorio) e trattare l'azione.

E. 4

Resta da esaminare se l'appellato ha validamente eccepito l'incompetenza territoriale con la frase "abbondanzialmente si osserva che, essendo l'azione dell'art. 665 CC di natura obbligatoria, quest'ultima avrebbe dovuto essere proposta al foro di Lugano". Sostengono le appellanti che l'avvocato _____ avrebbe dovuto sollevare l'eccezione mediante una premessa d'ordine e chiedendo nelle domande di giudizio il rigetto in ordine della petizione, invece di limitarsi genericamente a postularne la reiezione "in tutti i suoi punti". Inoltre il convenuto non avrebbe dichiarato di non accettare il foro e anche la sistematica della risposta indurrebbe a tale conclusione, la frase dubbia essendo "dissimulata" nel punto

E. 9

della risposta, dopo gli argomenti di merito, ed essendo preceduta dall'avverbio "abbondanzialmente". La frase citata, infine, mancherebbe comunque della necessaria chiarezza. L'assunto non può essere condiviso. a) Secondo l'art. 170 lett. c CPC la risposta di causa deve contenere tutte le eccezioni di ordine e di merito motivate nonché l'indicazione di tutti i presupposti processuali carenti, ritenuto che le eccezioni processuali non addotte con la risposta sono perente (art. 78 cpv. 2 CPC). Come la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, un'eccezione deve essere sollevata in termini espliciti, affinché essa si manifesti inequivocabilmente all'attenzione della parte contro la quale è opposta. Un vago accenno che potrebbe passare inosservato non soddisfa quel requisito di chiarezza voluto dalla legge per la correttezza dell'agire in giudizio e perché dell'opposta ragione se ne possa compiutamente discutere fra le parti e giudicarne (Rep 1982 _____) b) Nella risposta il convenuto ha svolto una premessa relativa alla dimissione dalla lite della Comunione ereditaria fu _____, comproprietaria con egli medesimo del fondo n. _____ 9. Poi è entrato nel merito, sostenendo che la petizione andava respinta innanzitutto perché mancava l'accordo degli attuali proprietari dei fondi gravati dal diritto di superficie (_____ e coniugi _____) e anche per "altri fondati motivi" (risposta pag. 4, 5). Questi consisterebbero nella prescrizione, la transazione del 24 novembre 1965 di cui si prevalgono le attrici esplicando solo effetti obbligatori di modo che i relativi diritti si prescriverebbero secondo l'art. 127 CO, e anche nell'incompetenza territoriale, l'azione rivestendo natura solo personale. Ora, ancorché la formulazione dell'eccezione non sia del tutto felice, essa adempie i requisiti posti dall'art. 170 lett. c CPC. Dalla stessa risulta infatti l'intenzione del convenuto di non accettare la competenza del tribunale adito (Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna) e di prevalersi del foro generale del luogo di domicilio del convenuto (Pretura del Distretto di Lugano; art. 16 CPC). Oltre a ciò, quand'anche non fosse necessario (DTF 66 II 237), il convenuto ha pure motivato giuridicamente l'eccezione, invocando l'art. 665 CC (cui rinvia l'art. 731 cpv. 2 CC per le servitù). La critica delle appellanti, secondo cui la frase litigiosa poteva passare inosservata, non è quindi seria. Il fatto che l'eccezione non sia stata sollevata specificatamente in una premessa d'ordine, bensì addotta solo al punto 9 della risposta, dopo l'esposizione degli argomenti di merito e con la locuzione "abbondanzialmente", non è decisivo. Il codice di procedura esige che le eccezioni siano sollevate con chiarezza, ma

non richiede (neppure per i presupposti processuali quali la competenza territoriale) che ciò avvenga con premesse d'ordine. La circostanza che il convenuto si sia limitato a chiedere nelle domande di giudizio che la petizione sia "respinta in tutti i suoi punti", senza precisare sia in ordine o nel merito, è pure irrilevante. La giurisprudenza ha infatti già avuto modo di stabilire che esigere una simile distinzione costituirebbe un formalismo eccessivo (Rep 1982 _____). Da ultimo, le appellanti equivocano sui termini quando deducono dalla frase "le parti e il Giudice convengono di limitare l'udienza preliminare all'esame dell'eccezione di incompetenza territoriale di questo Giudice, sollevata dalla parte convenuta _____ e _____" che l'appellato non si sarebbe prevalso della nota eccezione nell'allegato di risposta. A prescindere dalla circostanza che il Pretore avrebbe potuto indire l'udienza preliminare limitata all'esame dell'eccezione processuale senz'altro specificare (art. 181 cpv. 1 CPC), nel caso in esame l'appellato ha, come detto, validamente sollevato l'eccezione di incompetenza del giudice adito. La questione non merita pertanto una particolare disamina. Se ne deduce che il decreto impugnato deve essere confermato e l'appello respinto. 5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono pertanto posti a carico delle appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili all'appellato, che non ha presentato valide osservazioni. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono poste a carico delle appellanti, in solido. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: - avv. dott. _____, _____ - avv. dott. _____, _____ - avv. _____, _____ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.